DELIBERAZIONE N. 9
in data: 27-03-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE e CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **09:00** ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Sindaco n. 11 del 21.03.2020, il Consiglio Comunale si è riunito con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza LIFESIZE messa a disposizione dalla società Lepida, a seguito di idonea convocazione .

All'appello risultano:

1. Ferrari Claudia	**Presente in videoconferenza**
2. Riva Giuseppe	**Presente in videoconferenza**
3. Labo' Jacopo	**Presente in videoconferenza**
4. Tassi Pinuccia	**Presente in videoconferenza**
5. Torretta Andrea	**Presente in videoconferenza**
6. Buttafava Enzo	**Presente in videoconferenza**
7. Barattieri Paolo	**Presente in videoconferenza**
8. Cavalli Benedetta	**Presente in videoconferenza**
9. Braghieri Giuseppina	**Presente in videoconferenza**
10. Vasanti Alessandro	**Presente in videoconferenza**
11. Sasso Piero	**Presente in videoconferenza**

Totale presenti **11**
Totale assenti **0**

Assiste la Segretario Comunale Sig.ra **Cassi Dott.ssa Laura**, collegata in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Sindaca Ferrari Claudia,** nella sua qualità di Sindaca, collegata in videoconferenza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da CLAUDIA FERRARI C.F. FRRCLD88M57C261X il 13-04-2021 ora 7:05:10 LAURA CASSI C.F. CSSLRA59C62G535X il 13-04-2021 ora 8:00:35

N. 9 in data 27-03-2021
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE e CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Illustra la proposta L'Assessora Tassi Pinuccia

Il Consigliere Vasanti Alessandro vuole sensibilizzare l'Amministrazione ad essere specifica per Sarmato e a non discriminare gli ambulanti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 846 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla*

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da CLAUDIA FERRARI C.F. FRRCLD88M57C261X il 13-04-2021 ora 7:05:10 LAURA CASSI C.F. CSSLRA59C62G535X il 13-04-2021 ora 8:00:35

pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento con cui è stato istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a decorrere dal 1° gennaio 2020 (trasformando la Tosap in Cosap) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2019;
- Delibera di GC n. 153 del 24.12.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP;
- Delibera di GC n.138 del 12.12.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e*

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da CLAUDIA FERRARI C.F. FRRCLD88M57C261X il 13-04-2021 ora 7:05:10 LAURA CASSI C.F. CSSLRA59C62G535X il 13-04-2021 ora 8:00:35

dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTA l'allegata proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:
- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il DM 13.01.2021con cui è stata rinviata al 31 marzo 2021 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da CLAUDIA FERRARI C.F. FRRCLD88M57C261X il 13-04-2021 ora 7:05:10 LAURA CASSI C.F. CSSLRA59C62G535X il 13-04-2021 ora 8:00:35

proposta di che trattasi e il parere favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei conti n. 9/2021 del 16.03.2021 acquisito al prot. 2325, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti n. 11, Astenuti n. 3, Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0.

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale,* ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-847 , composto di n. 83 Articoli e dell'allegato A);

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

6. di dare atto che le tariffe e i coefficienti, indicati nel regolamento, saranno approvati con successivo atto dalla Giunta Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti n. 11, Astenuti n. 3, Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0.

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da CLAUDIA FERRARI C.F. FRRCLD88M57C261X il 13-04-2021 ora 7:05:10 LAURA CASSI C.F. CSSLRA59C62G535X il 13-04-2021 ora 8:00:35

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ferrari Claudia

_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Dott.ssa Laura

_____

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da CLAUDIA FERRARI C.F. FRRCLD88M57C261X il 13-04-2021 ora 7:05:10 LAURA CASSI C.F. CSSLRA59C62G535X il 13-04-2021 ora 8:00:35

PROPOSTA DI DELIBERA

N.10 DEL 03-03-2021

Oggetto:	**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE e CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 16-03-2021

Il Responsabile del servizio

Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Regolarita' tecnica DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da ORIETTA AGUERITI C.F. GRTRTT68B61G535E il 16-03-2021 ora 13:35:35

PROPOSTA DI DELIBERA

N.10 DEL 03-03-2021

Oggetto:	**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE e CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 16-03-2021

Il Responsabile del servizio

Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Regolarita' contabile DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da ORIETTA AGUERITI C.F. GRTRTT68B61G535E il 16-03-2021 ora 13:36:10

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 13-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Laura

Certificato pubblicazione DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da LAURA CASSI C.F. CSSLRA59C62G535X il 13-04-2021 ora 8:48:02

COMUNE DI SARMATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 9 del 27-03-2021

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
(Art. 134 T.U. 18.08.200 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cassi Laura
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato esecutività DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 27-03-2021 firmato digitalmente da LAURA CASSI C.F. CSSLRA59C62G535X il 13-04-2021 ora 8:01:19